

STATUTO

ACOFI

Associazione per la Cooperazione Finanziaria Internazionale

Art. 1. Denominazione

È costituita un'associazione culturale, di formazione e di assistenza alla cittadinanza, senza scopo di lucro, denominata **"ACOFI – Associazione per la Cooperazione Finanziaria Internazionale"**.

Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede legale a [REDACTED] associazione potrà altresì costituire altre sedi operative su tutto il territorio Italiano. La variazione della sede legale è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica dello statuto.

Art. 3. Scopo dell'associazione

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal C.C vigente, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

Lo scopo dell'associazione ha come scopo e finalità favorire e fornire lo scambio delle conoscenze professionali, culturali e specialistiche nelle scienze e materie finanziarie ed economiche, tra gli associati secondo le proprie esperienze e conoscenze, siano essi liberi professionisti, imprese, insegnanti, studenti o semplici cittadini, con consulenze libere o gratuite.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con

scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

Inoltre, è fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività di intermediazione finanziaria, raccolta del risparmio, consulenza finanziaria regolamentata.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, comunque sussidiarie e correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità. Inoltre, l'associazione potrà partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo o strategico al proprio, e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.

Art 4. Attività dell'associazione

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali al raggiungimento delle finalità associative:

- promuovere, diffondere ed informare in merito l'accesso al credito internazionale, le operazioni di cartolarizzazione, sviluppo energie rinnovabili e real estate, promozione di progetti industriali, supporto strutturale tramite modelli AMC e strumenti di garanzia;
- svolgere consulenza informativa per imprese e professionisti, oltre a formazione finanziaria, imprenditoriale e trading, tramite corsi, lezioni, conferenze, convegni;
- promuovere, organizzare e gestire convegni e seminari per la conoscenza e lo studio di prodotti finanziari, come pure corsi e stage di formazione professionale e lavoro per insegnare professioni autonome, tali da consentire e favorire nuove possibilità lavorative indipendenti ed immediatamente realizzabili in proprio o come consulenti a favore di terzi;
- istituire e gestire corsi di insegnamento teorico e pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di qualificazione, di specializzazione, di avviamento professionale nonché di integrazione, di recupero e di indottrinamento scientifico, anche in collaborazione con Enti e/o

Istituzioni Pubbliche e Private;

- promuovere accordi con università e scuole sia pubbliche che private, italiane e di paesi terzi;
- istituire, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, convegni, conferenze, simposi, mostre, dibattiti;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, e altro materiale legato allo scopo dell'associazione, oltre a promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine anche tramite siti web, blog, giornali on-line ecc.;
- sviluppare collaborazioni con altri enti o associazioni, in Italia ed all'Estero;
- sostenere i progetti proposti tramite convenzioni, sovvenzioni, accordi con istituzioni pubbliche o soggetti privati e ricevere donazioni o contributi da enti pubblici e privati, oltre a partecipare a bandi delle risorse pubbliche o private sia in ambito nazionale che internazionale;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Art. 5. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato;

Art. 6. Soci

Chiunque condivide gli scopi e le finalità dell'associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini può aderire. L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l'attività dell'associazione, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti; di accettare le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione.

Colui che presenta domanda di adesione diventa socio dell'associazione del momento della domanda.

Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per confermare o negare l'adesione. L'eventuale diniego

deve essere comunicato e motivato ed è comunque ammesso reclamo all'assemblea.

I soci dell'associazione si distinguono in soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

- Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione
- Soci Ordinari o Attivi sono persone, professionisti, imprese ed enti, che richiedono l'adesione all'associazione e ne condividono, pienamente e senza riserva alcuna, gli scopi e i principi.
- Soci Sostenitori, sono persone, professionisti, imprese ed enti che si impegnano a sostenere materialmente o con il loro contributo personale o economico l'attività dell'associazione.
- Soci Onorario e Partner Internazionale, sono coloro che hanno maturato una particolare esperienza o che si sono distinti nella promozione delle finalità associative.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione. Il nuovo socio sarà chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal consiglio direttivo.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, del bilancio annuale e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.

La qualifica di socio si perde per:

- 1) dimissioni;
- 2) decesso;
- 3) per radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'associazione o che, con la sua condotta,

costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere.

4) per il mancato pagamento della quota associativa annuale.

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile.

Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sono sempre gratuite ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

L'associazione potrà comunque procedere all'assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività dell'associazione. E' fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione del consiglio direttivo, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione e erogati nei limiti e nelle modalità delle normative civili e fiscali vigenti.

Art. 7. Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto:

1) di partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali dell'associazione e di impugnare le delibere degli organi sociali;

2) partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;

3) esprimere liberamente la propria opinione;

4) ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;

I soci hanno il dovere:

1) di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;

2) di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

3) di versare contributi per i bisogni dell'associazione e deliberati dal consiglio direttivo e di svolgere le attività associative preventivamente concordate;

4) di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione.

I soci potranno effettuare, su richiesta del consiglio direttivo, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Art. 8. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

Art. 9 L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere. La

convocazione dell'assemblea può essere comunque richiesta da almeno un\quinto dei soci.

La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di riunione. Nella stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

La convocazione si effettua anche con e-mail, fax, lettera confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei Soci.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci risultanti dal Libro Soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- il programma annuale delle attività;
- sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega, non più di due per ogni socio partecipante.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;

- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Riguardo le modifiche dello statuto, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo più uno degli associati, e delibera a maggioranza assoluta. Riguardo lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Art. 10 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due e non superiore a sei. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno metà dei componenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile;
- d) eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;

- e) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza;
- f) approvare il programma dell'Associazione;
- g) fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- h) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.
- i) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza.
- l) determinare e deliberare il rimborso spese e i compensi a favore dei soci che svolgono attività nell'ambito dell'associazione.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite i primi dei non eletti o tramite cooptazione. I consiglieri cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa dall'assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati, e con voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 11 Il Presidente

Al Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio

Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva. In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente dell'associazione.

Il presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa dall'assemblea straordinaria, regolarmente costituita con la presenza di almeno i due\terzi degli associati, e con voto favorevole dei tre\quarti dei presenti.

Art. 12 *Durata delle cariche sociali*

Tutte le cariche sociali hanno una durata quinquennale. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 13 *Risorse economiche*

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative o contributi volontari dei soci;
- b) eventuali contributi volontari dei terzi, associazioni o enti privati;
- c) eventuali contributi versati dai soci che usufruiscono dei servizi messi a disposizione o partecipano a corsi, conferenze o altre iniziative organizzate dall'associazione;
- d) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- e) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- g) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, comunque occasionali;
- h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

I mezzi finanziari che pervengono all'Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro

dell'associazione da lui delegato con delega scritta.

Art. 14 *Il Patrimonio*

Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù della sua attività.

Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimoni o avanzare pretese sullo stesso.

Art. 15 *Divieto di distribuzione degli utili*

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 *Raccolta pubblica di fondi*

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, comunque occasionale e attuata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 17 *Rendiconto economico-finanziario*

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'associazione e delle iniziative organizzate. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 18 *Intrasmissibilità della quota associativa*

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile

Art. 19 *Scioglimento*

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, l'assemblea dei soci nominerà un liquidatore. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 *Completezza dello Statuto*

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.

Ugento, lì 02/09/2016

I soci fondatori

Pietro Paolo Era

Biagio Maurizio

Martina Galvagn

Letizia Moschillo

Registrato a
N. 3
V. 12/10/16